



## Disegno di Legge

### Reddito energetico provinciale

**INDICE** Art. 1 - (Oggetto) Art. 2 - (Istituzione del Reddito energetico regionale) Art. 3 - (Principi di funzionamento) Art. 4 - (Beneficiari) Art. 5 - (Regolamento di attuazione) Art. 6 - (Clausola valutativa) Art. 7 - (Norma finanziaria) Art. 8 - (Entrata in vigore)

#### **Art. 1 Oggetto**

1. La presente legge detta i principi, la disciplina e le modalità per l'istituzione del Reddito Energetico provinciale.

#### **Art. 2 Istituzione del Reddito energetico provinciale**

1. Al fine di favorire la progressiva diffusione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare presso ed a servizio delle utenze residenziali domestiche o condominiali, è istituito il Reddito energetico provinciale attraverso la previsione di interventi per l'acquisto e la messa a disposizione di impianti fotovoltaici in favore di utenti in condizioni di disagio socioeconomico che si impegnano ad attivare, tramite convenzionamento con il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE), il servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta dai suddetti impianti di proprietà regionale, finanziati dalla Provincia e ricevuti in dotazione a titolo di comodato.

2. Con l'istituzione del Reddito energetico provinciale, la Provincia intende perseguire i seguenti obiettivi di pubblico interesse: a) tutela dell'ambiente, grazie all'abbattimento delle emissioni atmosferiche ottenuto mediante il progressivo incremento della produzione d'energia elettrica da fonti rinnovabili; b) promozione della coesione economico-sociale, attraverso il progressivo incremento delle utenze beneficiarie del consumo gratuito dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili; c) sviluppo economico del territorio, per effetto del diffuso miglioramento dell'efficienza energetica degli immobili serviti e della possibilità di favorire la creazione di una filiera locale nel settore dell'installazione, manutenzione e gestione di impianti di produzione d'energia da fonti rinnovabili.

#### **Art. 3 Principi di funzionamento**

1. La misura del Reddito energetico provinciale finanzia l'acquisto di impianti fotovoltaici da mettere a disposizione, mediante contratto di comodato, ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 4.

2. Pena la decadenza dal beneficio, i soggetti beneficiari hanno l'obbligo di sottoscrivere una convenzione con il GSE per l'attivazione del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta dai suddetti impianti. I beneficiari hanno, altresì, l'obbligo di cedere alla Provincia gli eventuali crediti maturati nei confronti del GSE in ragione del servizio di scambio sul posto a decorrere dall'entrata in esercizio dell'impianto.



3. Sono percepiti dalla Provincia e vincolati al finanziamento della misura per l'acquisto e per l'installazione di nuovi impianti fotovoltaici e/o di misure volte all'abbattimento dei costi relativi all'illuminazione pubblica nel territorio provinciale ogni altro corrispettivo, contributo, rimborso o somma comunque riconosciuti agli utenti beneficiari in forza del servizio di scambio sul posto o comunque per effetto della disponibilità degli impianti.

4. Nel corso del rapporto di comodato gli utenti beneficiari della misura hanno diritto all'autoconsumo gratuito dell'energia elettrica prodotta attraverso gli impianti fotovoltaici. Il contratto di comodato ha una durata iniziale di nove anni, rinnovabile per altri nove anni e poi per ulteriori 7 anni, per effetto di rinnovi automatici e, salvo disdetta, per una durata complessiva non superiore a 25 anni dall'entrata in esercizio degli impianti stessi, ferma la facoltà di riscatto della proprietà degli impianti.

5. L'acquisto e l'installazione degli impianti fotovoltaici e i connessi servizi di asset management, comprendenti la manutenzione straordinaria degli impianti, il telecontrollo e la raccolta dei dati di produzione e consumo, sono oggetto, da parte della Giunta provinciale, di procedure a evidenza pubblica, eventualmente svolte con il supporto del GSE e con oneri a carico della Provincia.

6. Con l'eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria, della facoltà di riscatto e degli obblighi risarcitori correlati ai casi di decadenza dal beneficio, nessun onere potrà derivare a carico degli utenti beneficiari, in ragione dell'installazione, esercizio ed eventuale disinstallazione degli impianti fotovoltaici.

7. La Provincia Autonoma di Bolzano e il GSE sottoscrivono un apposito protocollo di intesa finalizzato alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, al fine di avviare il Reddito energetico provinciale e di conseguire gli obiettivi comuni volti a favorire lo sviluppo e la diffusione in ambito urbano delle energie rinnovabili e degli interventi di efficientemente energetico.

#### **Art. 4 Beneficiari**

1. Possono accedere al Reddito energetico provinciale le seguenti categorie di beneficiari:

a) i clienti finali e titolari di punti di consegna dell'energia elettrica ad uso domestico di unità abitative indipendenti, non in condominio;

b) limitatamente alle ipotesi in cui il condominio non presenti domanda di accesso alla misura, i clienti finali e titolari di punti di consegna dell'energia elettrica ad uso domestico facenti parte di edifici condominiali e proprietari esclusivi della copertura;

c) i condomini, per le utenze relative ai consumi di energia elettrica per il funzionamento degli impianti ad uso condominiale.

2. Per le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 1, i criteri di selezione dei beneficiari devono favorire in via prioritaria: a) i nuclei familiari in stato d'indigenza; b) i nuclei familiari composti da cinque o più componenti, le giovani coppie ed i nuclei familiari formati da anziani che abbiano superato il sessantesimo anno d'età, nonché i nuclei familiari con più di due figli minori; c) i nuclei familiari con almeno un componente affetto da invalidità od handicap riconosciuti dalle autorità competenti.

3. Per la categoria di cui alla lettera c) del comma 1, i criteri di selezione prevedono specifici punteggi sulla base del numero di unità abitative ad uso residenziale presenti nel condominio.



4. Per tutte le categorie di cui al comma 1 ulteriori criteri di preferenza possono essere attribuiti in ragione della vetustà degli immobili, del meno elevato livello di certificazione energetica, nonché della potenziale produttività dell'impianto.

5. La selezione dei beneficiari avviene mediante procedure trasparenti, imparziali, non discriminatorie, promosse dalla Provincia con la pubblicazione di appositi bandi per i quali viene assicurata ogni forma adeguata di pubblicità.

#### **Art. 5 Regolamento di attuazione**

1. Sulla base dei principi di cui alla presente legge, con apposito regolamento della Giunta provinciale, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti le modalità e i criteri di accesso al Reddito energetico provinciale. Il regolamento disciplina e individua, in particolare:

- a) i requisiti e le caratteristiche delle categorie di beneficiari di cui all'articolo 4;
- b) i requisiti minimi e le caratteristiche che gli impianti posti a disposizione delle utenze beneficiarie devono possedere per l'applicazione del "modello unico" di cui al decreto ministeriale del Ministero dello sviluppo economico (MISE) 19 maggio 2015;
- c) le modalità di presentazione delle domande di assegnazione del contributo, con l'indicazione delle informazioni e dei documenti da allegare;
- d) le procedure e i criteri di selezione dei beneficiari e di formazione delle graduatorie per ciascuna categoria di beneficiari di cui all'articolo 4;
- e) il valore economico complessivo degli impianti messi a bando;
- f) i criteri di ripartizione degli impianti fotovoltaici e le modalità di attivazione del meccanismo di scambio sul posto;
- g) il contratto di comodato degli impianti fotovoltaici e le modalità di attivazione del meccanismo di scambio sul posto;
- h) le modalità di esercizio della facoltà di riscatto della proprietà dell'impianto e le cause di decadenza e revoca del beneficio.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina, altresì, i rapporti tra la Provincia, il GSE e i beneficiari della misura. In particolare, i soggetti beneficiari sono tenuti a concludere due distinte convenzioni: a) con la Provincia, per la regolazione del comodato degli impianti fotovoltaici, del corrispondente assenso all'uso del lastrico solare e per la definizione degli obblighi assunti dal beneficiario; b) con il GSE, per l'attivazione del servizio di scambio sul posto.

#### **Art. 6 Clausola valutativa**

1. Il Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta provinciale, valendosi Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità



almeno biennale, presenta alla Commissione legislativa competente una relazione sullo stato d'attuazione e sull'efficacia della misura del Reddito energetico provinciale in particolare, la relazione dovrà contenere dati e informazioni su:

- a) gli interventi attuati e i risultati della loro implementazione, indicando strumenti e modalità applicative;
- b) i tempi dei procedimenti, le risorse stanziare e utilizzate, eventuali criticità incontrate nell'attuazione degli interventi;
- c) il numero dei soggetti beneficiari;
- d) il totale dell'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici installati presso i soggetti beneficiari e immessa in rete e l'ammontare dei crediti complessivamente maturati dalla Regione nei confronti del GSE in ragione del servizio di scambio sul posto.

2. Le competenti strutture del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano e della Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge;

#### **Art. 7 Norma finanziaria**

1. Per le finalità previste dall'articolo 3 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/1167).

2. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelevamento per complessivi 1 milione di euro per l'anno 2020 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/970090).

#### **Art. 8 Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale.

Bolzano, 31/10/2019

Il Consigliere Provinciale

Diego Nicolini